

Criteri di selezione MISURA 4.2

Principio di selezione (riportare quanto descritto nel PSR - Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione)	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, escusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio	PROPOSTA AGRINSIEME
PRINCIPIO DI SELEZIONE 1 - Localizzazione degli investimenti prioritariamente nelle tipologie areali D e C; e dove saranno realizzati gli investimenti e del settore produttivo	localizzazione degli investimenti in una delle aree individuate A - B- C - D e per settore produttivo	Le aree C e D hanno sempre il punteggio massimo ad eccezione per il interventi dei settori cereali e riso, carni (tutte) che possono avere punteggio massimo anche per l'area B in relazione alle migliori soluzioni logistiche (assi stradali, ferroviari), ambientali (concentrazione degli stabilimenti e quindi maggiori possibilità di controllo/verifiche degli inquinanti atmosferici e delle acque).	6 (scala da 0 a 6)	A nostro avviso, non è corretto confrontare imprese agroalimentari insediate in territori diversi. Sulla base di tale principio, così come si è favorevoli ad una suddivisione del budget in funzione del settore di appartenenza, analoga cosa dovrebbe esser fatta per gli areali, in particolare per quanto riguarda la montagna (areale D). Inoltre, per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio si propone di aumentare il punteggio per area (B) a <u>6</u> per settore "latte" e aumentare a 2 per area (A) settore cereali.
PRINCIPIO DI SELEZIONE 2 - investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico)	Peso percentuale dell'investimento in relazione alla percentuale massima consentita e/o al settore produttivo	Il punteggio massimo è dato alla percentuale massima consentita per questo investimento (25%). Nel caso di bandi per obiettivo e quindi che ammettono solo questo tipo di investimento il punteggio assegnato è in relazione al settore produttivo maggiormente energivoro	8 - 6 - 4 - 2	L attribuzione del punteggio in base al peso percentuale dell'investimento finalizzato al risparmio energetico sul totale degli investimenti non risulta congruo in quanto non tiene conto sia della dimensione aziendale che dei benefici prodotti. In pratica agevola le piccole imprese o comunque i beneficiari con piccoli investimenti che consentono piu facilmente di raggiungere il rapporto percentuale previsto. Si propone invece di attribuire il punteggio in base all'importo dell'investimento realizzato per tale finalità, fermo restando la percentuale massima del 25% rispetto all'investimento totale. Avebdo previsto come minimo e massimo delle domande gli importi di 100.000 e 3.000.000, gli investimenti per il risparmio energetico vanno da un massimo di 25.0000 ad un massimo di 750.000 €. Il punteggio viene quindi attribuito in modo crescente in funzione dell'aumentere dell'importo speso per tale investimento.
PRINCIPIO DI SELEZIONE 3 - investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo, a fini di autoconsumo, di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food	Peso percentuale dell'investimento in relazione alla percentuale massima consentita e/o al settore produttivo	Il punteggio massimo è dato alla percentuale massima consentita per questo investimento (25%). Nel caso di bandi per obiettivo e quindi che ammettono solo questo tipo di investimento il punteggio assegnato è in relazione al settore produttivo maggiormente energivoro e/o che ha maggiori possibilità di approvvigionamento di sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.	8 - 6 - 4 - 2	L attribuzione del punteggio in base al peso percentuale dell'investimento finalizzato al tale principio rispetto al totale degli investimenti non risulta congruo in quanto non tiene conto sia della dimensione aziendale che dei benefici prodotti. In pratica agevola le piccole imprese o comunque i beneficiari con piccoli investimenti che consentono piu facilmente di raggiungere il rapporto percentuale previsto. Si propone invece di attribuire il punteggio in base all'importo dell'investimento realizzato per tale finalità, fermo restando la percentuale massima del 25% rispetto all'investimento totale. Avebdo previsto come minimo e massimo delle domande gli importi di 100.000 e 3.000.000, gli investimenti per il risparmio energetico vanno da un massimo di 25.0000 ad un massimo di 750.000 €. Il punteggio viene quindi attribuito in modo crescente in funzione dell'aumentere dell'importo speso per tale investimento.

Principio di selezione (riportare quanto descritto nel PSR - Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione)	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, escusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio	PROPOSTA AGRINSIEME
PRINCIPIO DI SELEZIONE 4 - possesso e/o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo, ambientali ed energetiche	Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione. L'aggiornamento della certificazione non è avvio di nuova certificazione.	0,5 punti per ogni sistema già adottato e certificato;1 punto per ogni sistema di cui è stato avviato l'iter certificativo, o l'adozione dopo la presentazione del bando.	punteggio massimo complessivo 4	si propone di attribuire 1 punto, sia per i sistemi già adottati che per quelli da adottare.
PRINCIPIO DI SELEZIONE 5 - produzione, nel biennio precedente la domanda di sostegno, di prodotti aderenti a regimi di qualità riconosciuti e di prodotti agricoli tradizionali	Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela rispetto al totale (media della produzione dei due anni precedenti la domanda di aiuto). Per prodotti riconosciuti si intendono quelli comunitari. Per i prodotti agricoli tradizionali non è possibile assegnare il punteggio in quanto alla data dell'approvazione del PSR non esistono i disciplinari di produzione che ne permettano la certificazione.	da 1 a 4 punti: >10-25% punti 1, >25-50% punti 2, >50-75% punti 3, >75-100% punti 4	punteggio massimo complessivo 4	<p>per l'attribuzione di tale punteggio si ritiene che la percentuale non tiene conto della dimensione aziendale e quindi della maggior ricaduta che gli investimenti possono avere sui produttori di base. Pertanto si propone di attribuire il punteggio non in base al rapporto prodotti eligibili/prodotti totali, ma bensì su classi di fatturato aziendale di tali prodotti eligibili:</p> <p>es: 1 punto fino a 200 mila 2 punti da 200.001 a 400.000 3 punti da 400.001 a 800.000 Etc</p> <p>Infatti riteniamo che se un azienda fattura 500.000 euro, di cui 250.000 di prodotto eligibile e quindi con un rapporto del 50 % la ricaduta sui produttori di base sia inferiore rispetto ad un azienda che ha un fatturato di 10.000.000 di euro di cui un fatturato di prodotto eligibile di 1.000.000 dove il rapporto è del 10%.</p>
PRINCIPIO DI SELEZIONE 6 - ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti e di prodotti agricoli tradizionali	Il punteggio viene attribuito in relazione al peso dell'investimento per l'ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti e di prodotti agricoli tradizionali certificati (media della produzione dei due anni successivi alla conclusione degli investimenti). Per prodotti riconosciuti si intendono quelli comunitari. Per prodotti riconosciuti si intendono quelli comunitari. Per i prodotti agricoli tradizionali sarà possibile assegnare il punteggio solo qualora vengano approvati i disciplinari di produzione che ne permettano la certificazione.	da 1 a 4 punti: >10-25% punti 1, >25-50% punti 2, >50-75% punti 3, >75-100% punti 4	punteggio massimo complessivo 4	Idem come prima nel senso che la percentuale non tiene conto della dimensione aziendale e quindi della maggior ricaduta che gli investimenti possono avere sui produttori di base. Pertanto si propone di attribuire il punteggio non in base al rapporto di percentuali, ma bensì su classi di fatturato aziendale di prodotti eligibili ottenuti da tali investimenti:
PRINCIPIO DI SELEZIONE 7 - partecipazione dell'impresa a programmi finalizzati alla diminuzione del rischio di contaminazioni	programma di filiera finalizzato alla diminuzione del rischio di contaminazioni da micotossine già avviato alla data di presentazione della domanda di aiuto e che prosegua nei tre anni successivi alla conclusione degli investimenti.	partecipazione: sì/no	10	si propone di eliminare il riferimento alle sole contaminazioni da "microtossine" e conseguentemente inserire i punteggi per ogni settore. Si ritiene che vi possano essere anche altri tipi di contaminazioni che potrebbero essere prese in considerazione al fine di attribuire tale punteggio

Principio di selezione (riportare quanto descritto nel PSR - Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione)	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, escusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile al criterio	PROPOSTA AGRINSIEME
PRINCIPIO DI SELEZIONE 8 - durata dei contratti fornitura delle materie prime	Il punteggio viene attribuito in relazione alla durata dei contatti di fornitura delle materie prime. Periodi più lunghi garantiscono maggiormente i produttori agricoli e limitano le oscillazioni di mercato delle materie prime. Tale obiettivo si considera raggiunto con la presentazione, all'atto della domanda di aiuto, dell'impegno a sottoscrivere, i contratti e/o accordi di fornitura dei prodotti di base per una quantità pari almeno al 60% della materia prima che sarà utilizzata (media dei due anni successivi alla realizzazione dell'investimento). L'impegno dovrà essere confermato al momento delle richieste di acconto o saldo del contributo con la sottoscrizione dei predetti contratti e/o accordi di fornitura.	1 anni di contratto 2 punti	punteggio massimo complessivo 6 punti	si ritiene che tale criterio di selezione sia tra i più valorizzanti, quindi si propone di aumentare i paramentri come segue: MINIMO DI 3 ANNI PUNTI 2; 4 ANNI 4 PUNTI; 5ANNI O OLTRE 7 PUNTI
PRINCIPIO DI SELEZIONE 9 - investimenti riguardanti prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE	Il punteggio viene attribuito in relazione alla percentuale degli investimenti riguardanti l'ottenimento di prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE rispetto all'investimenti totale della domanda. Tali prodotti sono quelli maggiormente rappresentativi della realtà regionale.	fino a 10	10	si propone di aumentare a 15 punti
PRINCIPIO DI SELEZIONE 10 - investimenti che non consumano nuovo suolo	Il punteggio viene attribuito nel caso di investimenti interamente dedicati alla rilocalizzazione o ampliamento che recuperino aree e/o di edifici anche di diversa destinazione d'uso in abbandono o dismessi compatibilmente con gli strumenti urbanistici vigenti.	5	5	si propone di abbassare il punteggio a 3 punti
PRINCIPIO DI SELEZIONE 11- investimenti rispondenti a standard paesaggistico-architettonici stabiliti sulla base di apposita manualistica	Punteggio non applicabile in quanto non ancora disponibile la manualistica.	—	—	

Nel caso di bandi aperti a tutti i settori i punteggi determineranno graduatorie per settore produttivo o per gruppi di settori produttivi

